Provincia di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 30/07/2025 n. 973

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA A: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA, A SASSOFERRATO, LOCALITA' CAMPOGINEPRO N. 2 - RICHIEDENTE: DITTA AHLSTROM ITALIA S.P.A. - PARERE FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTE:

- la nota prot. n. 11093 del 29/05/2025, pervenuta in data 29/05/2025 assunta in pari data al protocollo prov.le al n. 22650 del 30/05/2025, con cui il Comune di SASSOFERRATO ha trasmesso, per conto della Ditta AHLSTROM ITALIA S.P.A., l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- la nota prot. n. 23346 del 05/06/2025, con cui l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di SASSOFERRATO ed al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 24643 del 13/06/2025, redatta dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5

dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, dalla quale risulta quanto segue:

"che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" art.142 c.1 lett. c) – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua, interessando la fascia di rispetto del T. Sentino - (c.d. Galasso acque).

L'intervento in esame riguarda il rifacimento del manto di copertura degli edifici esistenti dell'opificio industriale sito a Sassoferrato (An), Loc. Campoginepro, n. 2 Fraz. Gaville di proprietà della soc. AHLSTROM ITALIA S.P.A. area ricadente in zona identificata nel P.R.G. come "D1 – Zone produttive di completamento" Art. 42 NTA ed in parte come "E1 – Zone Agricole di rilevante valore paesistico-ambientale" Art. 14-15-19 NTA.

L'intervento si rende necessario a causa di persistenti e copiose infiltrazioni di acqua piovana e neve che si manifestano all'intradosso dei solai nei locali adibiti alla produzione, a magazzini e al reparto manutenzione.

Allo stato attuale il manto in tegole marsigliesi di laterizio esistente, costantemente esposto alle intemperie ed usurate dal tempo (trattasi del manto originario che risale all'epoca della costruzione anni 1960/70), presenta, infatti, scheggiature, crepe o anche rotture complete delle tegole che provocano infiltrazioni d'acqua all'intradosso dei solai di copertura. Attualmente risulta anche assente uno strato di impermeabilizzazione che possa proteggere i solai dagli agenti atmosferici.

I vari fabbricati esistenti sviluppano una superficie di ca 2.600m², prevalentemente su un solo livello con struttura portante in cemento armato e solai di copertura in laterocemento.

I lavori in esame prevedono pertanto lo smantellamento delle tegole marsigliesi esistenti e la posa di una nuova stratigrafia con prodotti certificati CAM (Criteri Ambientali Minimi):

1. *rasatura con malta speciale;*
2. *spalmatura di un prodotto promotore di adesione;*
3. *barriera al vapore;*
4. *strato isolante in lana di roccia sp 50mm;*
5. *membrana impermeabilizzante;*
6. *membrana impermeabile autoprotetta con scaglie di ardesia di colore rosso.*

Il tutto come meglio rappresentato e descritto negli elaborati progettuali prodotti a corredo dell'istanza.

Considerato che:

- *l'intervento è riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alla voce B4 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- *l'intervento si rende necessario per la difesa delle strutture portanti degli edifici esistenti;*
- *i lavori in progetto date le caratteristiche del sito d'intervento, avente carattere industriale, il mantenimento per il nuovo manto di copertura della medesima colorazione del manto precedente, l'esclusione di viste panoramiche, anche grazie alla presenza di una fitta barriera vegetale di alberature sempreverdi, non produrranno una significativa variazione del complessivo effetto percettivo e scenico dell'area soggetta a tutela.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA", identificati al Catasto Fabbricati al Foglio 106 part. 214 sub. 6, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico.".

CONSIDERATO che con nota prot. n. 24643 del 13/06/2025 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la "*motivata proposta di accoglimento*" di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di SASSOFERRATO, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

- avendo la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino ricevuto la relazione di cui sopra in data 13/06/2025, il parere vincolante doveva essere reso entro il 03/07/2025 (20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017);

CONSIDERATO che è decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle

Marche abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all'intervento in oggetto;

VISTO l'art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso come disposto dall'art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dalla Ditta AHLSTROM ITALIA SPA in Comune di SASSOFERRATO - LOCALITA' CAMPOGINEPRO n. 2, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 11 "*Semplificazioni procedimentali*" del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*" entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 "*Autorizzazione*" del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il "*Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente*", della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 165 del 07/12/2023;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n. 801 del 23/06/2025 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, a decorrere dal 01 luglio 2025 e fino al 30 settembre 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area

"Governo del Territorio" del Settore IV.

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DETERMINA

I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA", nel Comune di SASSOFERRATO, LOCALITA' CAMPOGINEPRO n. 2, proposte come da istanza presentata dalla Ditta AHLSTROM ITALIA S.P.A. e trasmessa dal Comune di SASSOFERRATO con nota prot. n. 11093 del 29/05/2025, pervenuta in pari data e registrata al ns. prot. n. 22650 del 30/05/2025, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio (n. 24643 del 13/06/2025), trascritta in narrativa e che qui s'intende integralmente riportata.

II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "*l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. … Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento …*".

III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "*L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o*

privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".

IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.

V. Di dare atto che il Comune di SASSOFERRATO, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.

VI. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.

VII. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.

VIII. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di SASSOFERRATO ed alla ditta richiedente.

IX. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

X. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 30/07/2025

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Provincia di Ancona

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI LUCIA

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2025/1333